

# **PROVINCIA DI CATANZARO**



## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

**Art.48 ss. –D.Lgs.n. 36/2023**

## Sommario

**ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART.2– PRINCIPI GENERALI**

**ART. 3 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE**

**ART. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE**

**ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**

**ART. 6 – MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO – ALBI FORNITORI**

**ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**ART. 8 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**

**ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO**

**ART. 10 – ESECUZIONE E PAGAMENTI**

**ART. 11 – ONERI FISCALI**

**ART. 12 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

**ART. 13 - RINVIO DINAMICO.**

**ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

## **ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto dall'art 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice) individua i principi ed i criteri delle procedure relative alle acquisizioni, per valori sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture, a cui la Provincia di Catanzaro (definita di seguito per brevità "Ente") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi di cui all'art. 50 del d.lgs 36/2023.

## **ART.2– PRINCIPI GENERALI**

L'Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 48 del D.lgs. 36/2023 "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*".

1. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture; le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice).
2. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell'Ente.
3. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
4. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
5. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
6. La stazione appaltante ripartirà gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
7. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
8. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

9. *È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*

10. Al fine di operare nel giusto equilibrio tra massima apertura al mercato e rispetto del principio di proporzionalità, questa amministrazione, con specifico riferimento ai lavori, ha già istituito **un albo di imprese** suddiviso in categorie d'opera (per le più tradizionali categorie) e in fasce di importo **come normato all'art. 6 del presente regolamento.**

L'applicazione dei principi enunciati, in coerenza con dottrina e giurisprudenza correnti, si estrinsecherà presso questa amministrazione con le seguenti modalità operative:

- divieto di nuovo affidamento o aggiudicazione ad un contraente uscente, quando “*due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*”.

Pertanto da un **punto di vista temporale**, l'appalto non deve essere quello immediatamente successivo, comportando quindi solamente di “saltare un turno”.

Dal **punto di vista dell'oggetto dell'appalto**, non è preclusa ad un precedente contraente l'assegnazione di un qualsiasi appalto ma solamente di quello che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La norma aggiunge anche la possibilità che ogni stazione appaltante distingua gli affidamenti in *fasce in base al valore economico*

**Nel caso dei lavori**, vista la variabilità delle situazioni, il concetto di affidamento immediatamente precedente e di categoria di opere necessitano di migliori specificazioni:

- La rotazione deve intendersi da applicare all'interno delle fasce di importi stabilite dal presente regolamento per cui una impresa affidataria di un lavoro all'interno di una fascia potrà essere affidataria all'interno di un'altra fascia di opere.
- ognuno degli affidamenti diretti effettuati dall'Ente riporti esplicitamente la categoria di opere secondo il sistema di qualificazione SOA all'interno della quale si classifica l'intervento (OG3, OG1, etc). Quindi, la rotazione andrà applicata per l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, e nella stessa fascia e categoria di opere.

In generale, il principio di rotazione può essere derogato SOLO in casi motivati dalla sussistenza di precisi requisiti:

- *struttura del mercato;*
- *effettiva assenza di alternative;*
- *accurata esecuzione del precedente contratto;*

***Si specifica che i richiamati requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro.***

Pertanto non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente con l'accurata esecuzione del precedente contratto bensì dovranno contemporaneamente sussistere motivazioni legate alla struttura del mercato e all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

Per effetto di ciò *viene resa assolutamente residuale e difficilmente percorribile l'ipotesi di un affidamento*

*diretto al precedente affidatario.*

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 49 il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ciò in quanto per questi casi, essendoci la possibilità per TUTTI gli operatori economici in possesso dei requisiti di essere invitati alla procedura negoziata senza alcuna limitazione, non è necessario applicare la rotazione e *potrà pertanto essere invitato anche il contraente uscente* in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato.

Il principio di rotazione può essere derogato altresì:

- a) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
- b) piccoli affidamenti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 (fermo restando il divieto di artificioso frazionamento);
- c) Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Nell'ambito delle "buone pratiche" che questa stazione appaltante deve perseguire, sarà di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

### **ART. 3 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE**

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione;

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì,

in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

#### **ART. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE**

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dal legislatore nazionale e dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.14 del Codice.

#### **ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**

Le norme presenti si applicano all'acquisizione di servizi, lavori e forniture in quanto norme di autoregolamentazione. Le stesse devono essere applicate in coerenza, e compatibilmente, con le vigenti norme sull'acquisizione di beni e servizi mediante mercato elettronico (MEPA-CONSIP) e piattaforme digitali. Parimenti, l'applicazione delle norme del presente regolamento deve trovare coordinamento col vigente regolamento di contabilità dell'Ente e con la struttura organizzativa interna che, oggi, individua il raccordo col Servizio Provveditorato (beni e servizi) come unità organizzativa deputata all'istruttoria delle procedure di cui trattasi (previo atto d'impulso del settore competente).

Le procedure dovranno essere svolte attraverso la piattaforma telematica in uso all'Ente denominata "Tutto gare". Si potrà derogare solo per affidamento di importo inferiore ad €. 5.000,00.

Il presente regolamento **non si applica** con riferimento all'acquisizione di **servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura**, si prende atto che gli stessi sono regolati, anche, da ulteriori apposite disposizioni del Codice degli Appalti.

Sono stabilite le seguenti fasce:

##### **1. PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 €**

- a) Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
  - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
  - tempestività dell'erogazione della prestazione;
  - continuità rispetto a una precedente prestazione;
  - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- c) La soglia di € 5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

## **2. PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 €**

- a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del dlgs 36/2023 previa adeguata motivazione;

### **ART. 6 – MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO – ALBI FORNITORI**

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta una consultazione di operatori avviene con i seguenti criteri:

- INDAGINI DI MERCATO
- CONSULTAZIONE DI ELENCHI PROPRI
- COSTITUZIONE ELENCO SPECIFICO MEDIANTE AVVISO

Tali criteri si estrinsecano come segue:

- a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) può provvedersi alla consultazione di elenchi già in possesso dell'ente (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)*
- *i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

Con riferimento alle precedenti possibilità sulla scelta degli operatori per l'affidamento/invito, l'ente, nella determina a contrarre, su specifica relazione del RUP e fornendo specifica motivazione, darà atto della tipologia di scelta effettuata.

#### **ART. 6A – COSTITUZIONE DI ALBI DI FORNITORI**

L'ente può dotarsi, su impulso del settore competente, di appositi e specifici elenchi di fornitori. Gli elenchi saranno suddivisi per importi e per categorie merceologiche e/o di lavori.

In particolare, per agevolare l'attuazione degli articoli del presente regolamento si suddivideranno gli elenchi di fornitori nelle seguenti fasce:

##### **FORNITURE E SERVIZI**

€ 5.000,00 < importo < € 140.000,00

€ 140.000,00 < importo < € (soglia comunitaria)

##### **LAVORI**

€ 5.000,00 < importo < € 150.000,00

€ 150.000,00 < importo < € 1.000.000,00

€ 1.000.000,00 < importo < € (soglia comunitaria)



Gli elenchi verranno costituiti presso l'Ente previo avviso pubblico ed aggiornati periodicamente sulla base delle istanze di volta in volta pervenute. L'avviso pubblico conterrà l'elenco dei documenti e delle certificazioni da produrre e ogni operatore verrà inserito nell'elenco solo previa presentazione di autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'ex art. 80 del D.lgs 50/2016 ( art.91 del Codice – DGUE) nonché previa acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico economici e finanziari previsti per la fascia di importo per cui si chiede l'iscrizione. Un operatore potrà essere iscritto per più categorie e più fasce d'importo, fermi rimanendo i principi già dettati in tema di rotazione.

Degli elenchi costituiti sarà data apposita pubblicità sul sito dell'Ente all'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma "Tutto Gare" in uso all'Ente.

## **ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'ex art. 80 del D.lgs 50/2016 ( art.91 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi;

3. I requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Nel caso di preventiva iscrizione ad albo interno tale dichiarazione si intende già acquisita. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario oltre a verifica a campione con modalità che verranno predeterminate ogni anno ( ad es. per fasce d'importo, etc).

## **ART. 8 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e, comunque, dispone i lavori necessari per rimuoverlo.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 140 del Codice.

## **ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO**

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC ( lettera commerciale).
2. I contratti per importi superiori ad € 40.000,00 affidati con procedura negoziata sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica.
3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nei casi previsti dalla norma all'art. 18 comma 3 del D.lgs 36/2023 (contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.)
4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

## **ART. 10 – ESECUZIONE E PAGAMENTI**

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite.
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.

4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

#### **ART. 11 – ONERI FISCALI**

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

#### **ART. 13 - RINVIO DINAMICO.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono **automaticamente modificate** per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'Ente all'apposita sezione "Regolamenti".

# PROVINCIA DI CATANZARO



## LINEE GUIDA ATTUAZIONE NUOVO CODICE

### APPALTI

D.Lgs.n. 36/2023

## 1. PREMESSA

Il [D.Lgs. n. 36/2023](#), “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 77 del 31 marzo 2023 - Serie generale.

Non tutte le disposizioni del nuovo codice degli appalti acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, in quanto diversi articoli del vecchio codice rimangono in vigore in via transitoria fino al 31 dicembre e per tutta la durata dei procedimenti in corso antecedenti al 01/07/2023.

Altre, disposizioni, diventano efficaci a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, ai sensi dell’art. 229 il nuovo codice dei contratti pubblici, è entrato in vigore, il 1° aprile 2023 ma le disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023, data che segna anche l’abrogazione del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

Dal 1° aprile 2023 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. 50/2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

A decorrere dal 1° luglio 2023 in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), laddove non diversamente previsto dal nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati.

Il nuovo codice precisa che per procedimenti in corso si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023), siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

A decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/ 2016, ovvero la disciplina dei livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, dove per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 50/2016.

## **2. Disposizioni transitorie del Dlgs 50/2016 valide fino al 31 dicembre 2023**

In via transitoria, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, sono valide al 31/12/2023 ovvero gli articoli:

- 21, comma 7 (programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici), 29 (principi in materia di trasparenza);
- 40 (obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione);
- 41 comma 2-bis (misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza);

- 44 (digitalizzazione delle procedure);
- 52 (regole applicabili alle comunicazioni);
- 53 (accesso agli atti e riservatezza);
- 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);
- 74 (disponibilità elettronica dei documenti di gara);
- 81 (documentazione di gara);
- 85 (documento di gara unico europeo);
- 105, comma 7 (controlli sul contratto di subappalto);
- 111, comma 2-bis (controllo tecnico, contabile e amministrativo),

continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli:

- 70 (avvisi di preinformazione);
- 72 (redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi),
- 73 (pubblicazione a livello nazionale);

- 127, comma 2 (avviso periodico indicativo);
  - 129, comma 4 (pubblicazione in forma semplificata),
- del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e del decreto adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo D.Lgs. (pubblicazioni).

### **3. Disposizioni del Dlgs 36/2023 valide dal 01/01/2024**

Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, contenute nei seguenti articoli:

- 27 (pubblicità legale atti);
- 81 (avvisi di preinformazione);
- 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione);
- 84 (Pubblicazione a livello europeo);
- 85 (Pubblicazione a livello nazionale).

Ed acquistano efficacia le seguenti ulteriori disposizioni:

- 19 (principi e diritti digitali);
- 20 (principi in materia di trasparenza);
- 21 (ciclo di vita digitale dei contratti pubblici);
- 22 (ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement));
- 23 (banca dati nazionale dei contratti pubblici);
- 24 (fascicolo virtuale dell'operatore economico);
- 25 (piattaforme di approvvigionamento digitale);
- 26 (regole tecniche);
- 28 (trasparenza dei contratti pubblici);
- 29 (regole applicabili alle comunicazioni);
- 30 (uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici);
- 31 (anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti);
- 35 (accesso agli atti e riservatezza);
- 36 (norme procedurali e processuali in tema di accesso);



- 37, comma 4 (pubblicazione del programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici);
- 99 (verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara);
- 106, comma 3, ultimo periodo (caratteristica delle garanzie fidejussorie per la partecipazione alla procedura);
- 115, comma 5 collegamento delle piattaforme digitali per il controllo tecnico contabile e amministrativo con la banca dati contratti pubblici);
- 119, comma 5 (controlli sul contratto di subappalto tramite la banca dati nazionale).

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017, recante definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono richiesti alcuni requisiti di qualificazione di cui dell'allegato II al D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale, previsto dall'articolo 4 comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti e, dall'articolo 6, comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, sempre, per le stazioni appaltanti.

#### **4. Appalti finanziati tramite PNRR**

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [D.L. n. 77/2021](#), nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

## 5. Procedure di affidamento del nuovo codice dei contratti pubblici

Il nuovo codice appalti, d.lgs. n. 36/2023, prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente.

Le procedure di affidamento e di scelta del contraente rappresentano aspetti fondamentali di negoziazione della Pubblica Amministrazione.

**Rispetto alle** modalità di scelta del contraente non vi ravvedono grosse novità rispetto all'impostazione precedente. L'art. 70 del nuovo codice prevede le seguenti procedure di aggiudicazione già contemplate nel d. lgs. n. 50/2016:

- la procedura aperta (art. 71),
- la procedura ristretta (art. 72),
- la procedura competitiva con negoziazione (art. 73),
- il dialogo competitivo (art. 74),
- il partenariato per l'innovazione (art. 75).

Per ciò che attiene le procedure di affidamento, il nuovo codice prevede limiti più alti per gli **affidamenti diretti** e un sistema più snello in generale. Le nuove regole sono disciplinate dall'art. 50 del nuovo codice che di seguito si rappresenta.

### 5.1 Articolo 50 del d. lgs. n. 36/2023. Procedure per l'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto (*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei*

*requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in

presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

## **6. ALLEGATO II.1: ELENCHI OPERATORI E INDAGINI DI MERCATO**

L'allegato II.1 del d.lgs. 36/2023 disciplina le modalità attuative in merito alla gestione degli elenchi e delle indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L'allegato si divide in 3 articoli:

- disposizioni generali;
- indagini di mercato;
- elenchi di operatori economici.

**L'avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

La scelta degli operatori deve essere effettuata secondo **criteri oggettivi**, quali non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il **sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono

consentiti **solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri suddetti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata devono essere indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

### **6.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Nessuna particolare novità prevista per i criteri di aggiudicazione: per gli affidamenti che prevedono procedura negoziata o procedure aperte (lavori e forniture da 140.000 € in su) occorre procedere con:

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, del prezzo più basso;
- criterio del prezzo più basso (fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera).

### **6.2 DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero per le **procedure negoziate senza bando**, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione (*le cui regole sono indicate nel nuovo articolo 49 del codice*) quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

## **7. IL RUOLO DEL RUP**

Tra le novità introdotte dal [nuovo Codice dei Contratti pubblici](#) vi è la modifiche alla figura del RUP, che da Responsabile Unico di Procedimento ex. art. 31 del D.Lgs. 50/2016 diventa Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'Art. 15, D.Lgs. 36/2023 "Responsabile Unico di Progetto (RUP)" e Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023 "Attività del RUP".

### **7.1 Nomina, responsabilità e requisiti del nuovo RUP**

Il RUP deve essere individuato dalle Stazioni Appaltanti e dagli Enti concedenti "*nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico*" (art. 15, co. 1):

- Il nominativo va indicato nel bando, nell'avviso di indizione della gara, oppure nell'invito a presentare offerta o provvedimento di affidamento diretto;
- può essere un dipendente assunto anche a tempo determinato;
- non è obbligatorio che sia in possesso di una qualifica dirigenziale;
- il dipendente nominato non può rifiutare l'ufficio di RUP.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la funzione primaria del Responsabile Unico di Progetto è quella di assicurare *“il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”*, in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1, rispettando le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata, oltre a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.

Su questa figura ricade quindi la responsabilità di dirigere e coordinare le 4 fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, ferma restando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto e di Responsabili di procedimento a cui delegare specifici compiti operativi per ciascuna fase.

In linea generale, il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate al processo realizzativo dell'appalto di lavori, servizi o forniture di cui è incaricato, e deve tenere aggiornata con costanza la propria formazione.

Con l'allegato I.2, il Codice introduce tuttavia la possibilità di designare un RUP privo delle prerogative richieste: in questo caso la Stazione Appaltante provvederà ad affiancare al Responsabile una struttura di supporto che compensi i requisiti carenti.

Il comma 4 dell'art. 15 prevede la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto, creando un vero e proprio modello organizzativo ad hoc sotto diretta responsabilità del RUP.